



Montebelluna, 8 maggio 2023

OGGETTO: Certificato di Destinazione Urbanistica – Alienazione in Via Busta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV GOVERNO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

- Vista la richiesta dell'Ufficio Patrimonio in data 04/05/2023 di certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001;
- Visto il Piano di Assetto del Territorio, approvato con Conferenza Servizi in data 09/05/2012;
- Visto il Piano degli Interventi, approvato con delibera consiliare n°33 del 16/06/2015;
- Vista la Variante n°2 al Piano degli Interventi, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°31 in data 23/07/2020;
- Vista la Variante al Piano di Assetto del Territorio per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ai fini di contenimento del consumo del suolo, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°32 in data 23/07/2020;
- Vista la Variante n. 3 – prima Variante parziale – al Piano degli Interventi, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°34 in data 30/05/2022;
- Visti gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che gli immobili distinti in Catasto Terreni:

Fog. 28

Mapp. n. 753

hanno la seguente destinazione urbanistica:

Art. 22 - Zone produttive di completamento (D1.1)

INDIVIDUAZIONE

Comprendono le parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi, commerciali o ricettivi, totalmente o parzialmente edificate, per le quali il PI prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la costruzione nei lotti ancora liberi e l'ampliamento e la ristrutturazione singola degli edifici esistenti.

DESTINAZIONI D'USO

Valgono le norme previste dall'art. 21.

TIPOLOGIE D'INTERVENTO

In queste zone il PI si attua per IED.

Sono ammessi tutti gli interventi nel rispetto degli indici di zona.

PARAMETRI URBANISTICI

Il PI si attua applicando i seguenti indici:

Zone artigianali ed industriali di completamento (D1.1)

- superficie coperta massima (Sc) = 60% della Superficie Fondiaria;
- indice di utilizzazione fondiaria (Uf) = 0,70 mq/mq;
- altezza massima (H) = 10,00 ml fatte salve diverse altezze per opere accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva configurabili come volumi tecnici (montacarichi, canne fumarie,



silos, ecc.) che non occupino complessivamente una superficie superiore al 15% dell'intera superficie coperta. Eventuali maggiori altezze, la cui assoluta necessità deve essere documentata, possono essere eccezionalmente autorizzate dal Comune integrando gli elaborati tecnici con un grafico illustrativo degli impatti visivi conseguenti all'intervento.

Ed inoltre, per parte del mappale valgono anche:

ART. 36 - FASCIA DI RISPETTO DALLE RETI TECNOLOGICHE (elettrodotto 380 Kv)

Si richiama la disciplina vigente per ciascuna fattispecie e l'esatta servitù/fascia di rispetto di ogni singola condotta (oleodotto, gasdotto, acquedotto, fognatura, **elettrodotto**, ecc.).

Relativamente alla determinazione della fascia di rispetto dagli elettrodotti nelle tavole del PI sono individuati i tracciati degli elettrodotti con indicazione delle relative Distanze di prima approssimazione (Dpa) determinate secondo la metodologia approvata con Decreto 29 maggio 2008.

La larghezza delle Dpa è stata calcolata con riferimento alla condizione di maggiore cautela e quindi un'analisi puntuale potrebbe condurre a risultati diversi.

Le distanze indicate potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento, a modifiche normative che potranno intervenire ed in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Nelle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla vigente normativa, non è consentita alcuna nuova destinazione ad aree a gioco, ambienti abitativi o scolastici e comunque a luoghi destinati a permanenza di persone superiore a quattro ore.

ART. 24 PQAMA -RETE ECOLOGICA

Per Rete Ecologica si intende il sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi, con il quale si perseguono le finalità più ampie di:

- conservazione della natura;
- tutela della biodiversità;
- sostenibilità delle trasformazioni insediative territoriali;
- conservazione delle risorse della naturalità territoriale.

Aree Nucleo, Aree di completamento delle aree nucleo, Corridoi ecologici, Stepping stone

I corridoi ecologici ed in particolare le fasce caratterizzate dalla presenza di vegetazione ripariale e i corridoi di collegamento ecologico in ambito prevalentemente agricolo, svolgono la funzione di mantenimento e recupero delle connessioni tra ecosistemi e biotopi di alto valore naturalistico. La funzione dei corridoi ecologici è di limitare gli effetti della frammentazione ecologica superando gli effetti negativi causati dagli insediamenti e dalle infrastrutture del territorio.

Nelle core area (aree nucleo) e nelle aree di completamento delle aree nucleo, nei **corridoi ecologici** e nelle stepping zone come individuate dal PAT e dal PI i progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi della normativa statale e regionale in materia.

Secondo la Variante n. 3 – prima Variante parziale – al Piano degli Interventi, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°34 in data 30/05/2022, si confermano le destinazioni urbanistiche, i vincoli e le tutele del Piano degli Interventi vigente.



città di montebelluna

provincia di treviso

corso Mazzini, 118 - 31044 Montebelluna, Tel. 0423 6171, fax 0423 617250,

CF PI. 00471230268 www.comune.montebelluna.tv.it - protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it

Fino al termine della procedura di approvazione della Variante n. 3 – prima Variante parziale – al Piano degli Interventi, si adottano le misure di salvaguardia previste dall'art. 29 della L.R. 23/04/2004 n. 11 e dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
GOVERNO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
Dott. Gerry Boratto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 – Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa